

## **FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA – SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, DEL D.L. 2 MARZO 2020, N. 9, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 (CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27) E DEL DECRETO MEF 25 MARZO 2020**

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito con modifiche in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020 prevedono misure straordinarie a favore dei soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovino in difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate.

A fronte dell’emergenza Coronavirus, la sospensione delle rate di mutui e prestiti è infatti stata estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché ai lavoratori dipendenti che subiscano la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, con il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, istituito con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed originariamente rivolto alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro, per decesso o grave infortunio.

Di seguito si riportano le informazioni utili riferite per l’accesso al Fondo di Solidarietà, in base alla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, al Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e al Decreto MEF del 25 marzo 2020.

### **Il Fondo di Solidarietà**

L’art. 2 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ai commi dal 475 al 480, prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.

Il regolamento attuativo del Fondo, contenuto nel D.M. 132 del 21.06.2010, è entrato in vigore il 2.9.2010. La legge n. 92 del 28.06.2012, entrata in vigore il 18.07.2012, all’art. 3 comma 48 introduce alcune modifiche alle caratteristiche del Fondo e ai requisiti di accesso all’agevolazione. Tali modifiche sono state recepite nel Regolamento attuativo del Fondo, contenuto nel D.M. 37 del 22.02.2013 entrato in vigore il 27.04.2013 che modifica e integra il D.M. 132 del 21.06.2010.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.9.2010 è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che assicura la gestione operativa del Fondo stesso. Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse.

L’art. 26 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha ampliato il perimetro dei beneficiari del Fondo di Solidarietà, includendo i lavoratori dipendenti che subiscano una *“sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito”*.

Sul punto, l’art. 1 del Decreto MEF del 25 marzo 2020 ha specificato che possono accedere al Fondo di Solidarietà coloro che hanno subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

L'art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 è intervenuto ulteriormente nella disciplina del Fondo, confermando la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, mentre il restante 50% rimarrà a carico del cliente.

Nel caso dei soggetti in cassa integrazione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, l'art. 1 del Decreto MEF del 25 marzo 2020 ha, invece, previsto che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo possa essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a: i) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; ii) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; iii) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Nel limite dei 18 mesi di durata massima, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Infine, in base all'art. 5 del Decreto MEF del 25 marzo 2020, ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha ulteriormente ampliato il novero dei beneficiari del Fondo, includendo non solo coloro che hanno subito la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro in seguito all'allarme Coronavirus, ma anche – per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, quindi fino al 18 dicembre 2020 - i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato *“in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”*, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall'autorità competente con il diffondersi del Covid-19. Tale previsione è confermata dall'art. 4 del Decreto MEF del 25 marzo 2020.

Ulteriore novità introdotta dal Decreto legge cd. *“Cura Italia”*, oltre all'estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che fino al 18 dicembre 2020 non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modifiche il Decreto Cura Italia, è stata ampliata ulteriormente la platea dei beneficiari del Fondo. In particolare, è stato precisato che, dal 30 aprile 2020, anche i titolari di mutui fino a 400.000 euro e di mutui sottoscritti usufruendo del Fondo di Solidarietà possono chiedere la sospensione delle rate.

### **Beneficiari dell'agevolazione**

I beneficiari dell'agevolazione prevista dal Fondo sono i soggetti che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) titolo di proprietà sull'immobile oggetto di mutuo;
- b) titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 400.000 euro, in ammortamento da almeno un anno.

In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l'importo dell'intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.

L'ammissione all'agevolazione è inoltre subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta).

Sono esclusi i casi di:

- risoluzione consensuale;
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta).

Sono esclusi i casi di:

- risoluzione consensuale;
- recesso datoriale per giusta causa;
- recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;

d) sospensione dal lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

In alternativa, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 4 del Decreto MEF del 25 marzo 2020, possono accedere all'agevolazione i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato *“in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”*, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall'autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

Tutti i requisiti sopra descritti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

In caso di richieste di sospensione presentate a fronte dell'evento morte del mutuatario la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrante nel rapporto di mutuo (qualora sia in possesso di tutti e tre i requisiti sopra riportati). Alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari/eredi subentranti mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta.

La Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modifiche il Decreto “Cura Italia”, ha precisato che, dal 30 aprile 2020, anche i titolari di mutui sottoscritti usufruendo del Fondo di Solidarietà possono chiedere la sospensione delle rate.

### **Tipologie di mutui soggetti alla sospensione**

Possono essere oggetto di sospensione i mutui che, a prescindere dalla tipologia di tasso, siano:

- erogati a persone fisiche;

- destinati all'acquisto dell'abitazione principale;
- di importo erogato non superiore a 400.000 euro;
- in ammortamento da almeno un anno.

L'immobile, oggetto del mutuo, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:

- a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
- c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
- b) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui all'art. 2 comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

### **Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento**

I beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il mutuo le richieste di accesso all'agevolazione, utilizzando l'apposito modello di domanda e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 messo a disposizione dalla Banca stessa.

La Banca, acquisita la richiesta di accesso all'agevolazione e la relativa documentazione, procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa e inoltra a Consap entro 10 giorni la documentazione sopra indicata.

Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione Consap verificata la disponibilità delle risorse economiche del Fondo, provvede a:

- rilasciare il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in caso di pratica completa e regolare;
- comunicare alla Banca il diniego alla richiesta, in caso di mancanza dei requisiti previsti.

Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta della Consap, la Banca comunica al Cliente l'accettazione della sospensione del mutuo o l'eventuale diniego mediante apposita comunicazione.

In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione al Cliente.

### **Effetti della sospensione**

A fronte della sospensione, in base all'art. 54 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e all'art. 2 del Decreto MEF del 25 marzo 2020 il Fondo supporterà il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Gli interessi compensativi saranno rimborsati agli intermediari direttamente dal Fondo. Per quantificarli, si applicherà il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, sulla base del relativo parametro di riferimento.

Per parametro di riferimento si intende:

- a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, l'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
- b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento o nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell'IRS di durata pari alla vita residua del mutuo, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore;
- c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
- d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.

Come detto in precedenza, in base alla disciplina il Cliente può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto e con effetto sull'importo dell'intera rata (quota capitale e quota interessi). In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

In base all'art. 5 del Decreto MEF del 25 marzo 2020, ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Nel periodo di sospensione sono, inoltre, ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, fermo restando il limite massimo di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dal Cliente alla Banca.

Come anticipato, per i soggetti in cassa integrazione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, l'art. 1 del Decreto MEF del 25 marzo 2020 ha previsto termini diversi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Tale sospensione, in particolare, potrà essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a: i) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; ii) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; iii) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione immediatamente successiva alla ricezione del rimborso. Il rimborso avverrà in quote aggiuntive delle rate di ammortamento, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore). Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive;

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **Revoca dell'agevolazione**

Nel caso in cui Consap riscontri che l'accesso all'agevolazione prevista dal Fondo è stata determinata da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione (art. 7 del D.M. n. 132/2010), Consap stessa provvede alla revoca delle agevolazioni accordate.

Se l'accertamento dei presupposti per la revoca dell'agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest'ultima e revoca il diritto all'accesso al Fondo. A seguito della revoca dell'agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.

Qualora la revoca dell'agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

### **Modulo di domanda e documentazione da presentare a corredo della domanda**

Il modulo di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà, elaborata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, è disponibile sul sito internet di Cassa Lombarda.

La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell'evento che determina la richiesta di sospensione:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione:

- in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento;
- in caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
  - sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure
  - lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- in caso di contratto a tempo determinato: copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruzive del rapporto;
- in caso di contratto a tempo determinato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
  - copia del contratto

- sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

b) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione:

- copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttrive del rapporto;
- in caso di recesso/dimissioni per giusta causa:
  - copia del contratto
  - sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure
  - lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

c) Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%:

- morte: non è prevista la presentazione di documentazione specifica;
- riconoscimento di handicap grave: certificato della commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo.

d) Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito, oppure
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

e) Riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di orario:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito, oppure
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.